

La contabilità accrual negli Enti Locali: l'ITAS 1 e la gestione dei trasferimenti pubblici secondo il principio Corrente/Non Corrente

Tra le novità introdotte dall'adozione dei principi contabili ITAS, uno dei cardini per gli Enti Locali è rappresentato dalla distinzione tra attività e passività correnti e non correnti, elemento chiave per una corretta rappresentazione dello Stato Patrimoniale secondo logiche accrual.

Il principio Corrente/Non Corrente nell'ITAS 1

L'ITAS 1, impone una classificazione degli elementi patrimoniali e reddituali secondo la loro durata prevista:

- Le attività e passività correnti sono quelle destinate a realizzarsi o estinguersi entro il ciclo operativo dell'ente, cioè entro 12 mesi.
- Le attività e passività non correnti, invece, hanno un orizzonte temporale più ampio e incidono sulla gestione oltre l'esercizio annuale.

Questa impostazione consente una lettura più trasparente dei bilanci, utile per valutare la sostenibilità finanziaria di breve e lungo periodo.

Caso operativo: trasferimenti correnti tra Regione e Comune

Supponiamo che una Regione disponga un trasferimento a favore di un Comune. Il Comune registra tale somma come credito verso enti pubblici, poiché prevede di riceverla entro l'esercizio. La contabilità, nel rispetto della partita doppia, viene impostata come segue:

Scrittura iniziale:

- **Dare:** Crediti verso enti pubblici (attività corrente – Stato Patrimoniale)
- **Avere:** Trasferimenti da Regione (provento – Conto Economico)

Ritardo nel pagamento e riclassificazione

Se il trasferimento non viene incassato entro il termine previsto, è necessario aggiornare la classificazione patrimoniale. La posta "Crediti" dovrà passare dalla sezione corrente a quella non corrente, per rispettare il principio della rappresentazione veritiera e corretta.

Scrittura contabile per riclassificazione:

- **Dare:** Crediti verso enti pubblici (non correnti – Stato Patrimoniale)

- **Avere:** Crediti verso enti pubblici (correnti – Stato Patrimoniale)

Valutazione dell'esigibilità e svalutazione del credito

Nel caso in cui emergano dubbi sulla riscossione effettiva del credito, l'ente deve procedere con la sua svalutazione, rilevando un adeguato costo a bilancio:

Scrittura contabile per svalutazione:

- **Dare:** Svalutazione crediti (costo – Conto Economico)
- **Avere:** Fondo svalutazione crediti (rettifica dell'attivo patrimoniale)

Tale approccio, risulta in coerenza con gli attuali principi generali enunciati dalla Corte dei Conti riguardo alla gestione dei residui attivi ultratriennali di dubbia esigibilità. Secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche, nella Deliberazione n. 144/2023/PAR, i residui attivi con oltre tre anni di anzianità devono essere attentamente valutati: il loro mantenimento a bilancio è giustificabile solo in presenza di evidenze oggettive che ne confermino l'esigibilità. In assenza di tali presupposti, si rende necessario lo stralcio del credito e il conseguente adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Anche quando il debitore è un'altra amministrazione pubblica – come nel caso di un trasferimento da una Regione – il Comune creditore è tenuto a procedere con prudenza e aggiornare la propria esposizione contabile secondo le direttive vigenti.